

**ACCORDO A NORMA DEL CCNL 19 APRILE 2018 DEL COMPARTO “ISTRUZIONE E RICERCA” – TRIENNIO 2016-2018 - -CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA**

Oggetto: **consistenza fondi ex art. 43, CCNL 7/10/1996 e criteri utilizzo - anno 2017.**

Il giorno \_\_\_\_\_ presso il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Tra

la Delegazione di parte pubblica, composta dal Direttore Generale *ff.*, Dott. Antonio DI MONTE, in sostituzione del Vice Presidente, prof.ssa Alessandra GENTILE e dal Dirigente dell'Ufficio Gestione del personale, Dott. ssa Mara PERONTI, in sostituzione del Direttore Generale *ff.*,

e

i sigg. \_\_\_\_\_ Giampiero GOLISANO \_\_\_\_\_ per la FLC CGIL

\_\_\_\_\_ Alessandro CASTELLANA \_\_\_\_\_ per la FSUR CISL

\_\_\_\_\_ Mario FINOIA \_\_\_\_\_ per la UIL SCUOLA RUA

\_\_\_\_\_ Guido BONATI \_\_\_\_\_ per FGU ANPRI

\_\_\_\_\_ per SNALS Ricerca

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria,

**in sede di contrattazione integrativa**

**VISTI** i CCNL vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e il CCNL 19.4.2018 comparto “Istruzione e ricerca”;

**VISTO**, in particolare, il CCNL 7 ottobre 1996, articoli 43 e ss., relativi al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII;

**TENUTO CONTO** che ai sensi delle sopra richiamate disposizioni contrattuali le indennità da corrispondere al personale appartenente ai livelli IV – VIII, a titolo di trattamento accessorio ineriscono la remunerazione: **a)** del lavoro straordinario; **b)** di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità; **c)** dell'Indennità di Ente; **d)** dell'indennità di posizione per i funzionari di amministrazione; **e)** della produttività collettiva ed individuale e che per ciascuna delle citate indennità è costituito un apposito “Fondo” di pari denominazione;

**VISTO** il CCNL 13 maggio 2009 – comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico, articolo 11, e II biennio economico, articolo 6, che confermano “*le risorse e le modalità di suddivisione*” delle medesime, “*già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 – comparto ricerca e dalle successive disposizioni contrattuali*”, salvo quanto previsto negli stessi articoli;

**TENUTO CONTO** che ai sensi delle disposizioni contrattuali ex CCNL EPR, in materia di partecipazione sindacale, sono oggetto di contrattazione i criteri di distribuzione delle indennità *ex lettere a), b) e e)* e che ai sensi del predetto articolo 43, punto 3., “*gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell’utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) e e) è oggetto di contrattazione decentrata*”;

**VISTA** l’ipotesi di CCI sottoscritta in data 20 dicembre 2018 relativa alle modalità di attribuzione di tutti i trattamenti economici accessori previsti per il personale livelli IV-VIII con riferimento all’anno 2017;

**VISTA** la consistenza del fondo destinato alla contrattazione integrativa del trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII, per l’anno 2017, pari ad €. 10.226.396,16, così come asseverato dal Collegio dei revisori dei Conti nella seduta del 1° febbraio 2019 che ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, ai sensi dell’art. 4°-bis, comma 1, del D. Lgs 165/2001;

**CONCLUSA** con esito positivo la verifica congiunta da parte del Dipartimento della funzione pubblica (nota DFP prot n. 17230 del 13/3/2019) e del Dipartimento della ragioneria generale dello stato (nota MEF-RGS prot 36891 del 13/3/2019) in merito alla compatibilità economico-finanziaria, ai fini della procedura prevista dall’articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dell’ipotesi del contratto integrativo relativo al fondo del trattamento accessorio ex art. 43 CCNL 7.10.1996 per l’anno 2017, sottoscritto in data 20 dicembre 2018;

**RITENUTO** necessario procedere alla stipula del contratto integrativo relativo alla consistenza del fondo di cui all’art. 43 del CCNL 7.10.1996 e ai criteri di utilizzo dello stesso per l’anno 2017, di cui all’ipotesi sottoscritta il 20 dicembre 2018

### CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

Alla luce delle risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio come indicato in premessa, la consistenza del fondo di cui all’articolo 43 del CCNL 7 ottobre 1996 è la seguente:

Consistenza del fondo di contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale livelli IV – VIII, anno 2016	€ 10.226.396,16
Incrementi per risparmi RIA personale cessato, art. 4 comma 1 lett. C) CCNL 1998/2001 b.e. 2000/2001	€ 14.416,09
Decurtazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, D.Lgs. N. 75 del 25/5/2017	-€ 14.416,09
<b>Consistenza del fondo di contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale livelli IV – VIII, anno 2017</b>	<b>€ 10.226.396,16</b>

Con la seguente distribuzione

a) Compenso del lavoro straordinario (art. 43 comma 2, lettera a) CCNL 7/10/1996)	€ 45.327,96
b) Remun. di particolari condizioni di disagio, responsabilità (art. 43 c. 2, lett. b) CCNL 7/10/1996)	€ 50.000,00
c) Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996)	€ 9.625.656,12

d) Indennità di posizione (art. 43 comma 2, lettera d) CCNL 7/10/1996)	€ 3.098,74
e) Produttività collettiva e individuale (art. 43 comma 2, lettera e) CCNL 7/10/1996)	€ 502.313,34
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.226.396,16</b>

In merito ai criteri di erogazione degli emolumenti di cui alle suddette voci ex lettere a), b) ed e) i criteri di utilizzo sono i seguenti:

**Compenso del lavoro straordinario (art. 43 comma 2, lettera a) CCNL 7/10/1996)**

In merito ai criteri di ripartizione delle risorse per lavoro straordinario e lavoro in turni si è stabilito che le predette risorse sono assegnate alla remunerazione del lavoro straordinario dell'Amministrazione centrale e dei Centri e al lavoro in turni presso i Centri di ricerca.

Le risorse destinate alla corresponsione del lavoro straordinario verranno assegnate alle Direzioni ed ai Servizi dell'Amministrazione Centrale nonché ai Centri di ricerca dell'Ente secondo i seguenti criteri generali:

- effettive straordinarie esigenze;
- necessità di ricorso al lavoro in turni da svolgere in orario diurno e notturno nonché dei giorni festivi secondo i criteri ex CCI dell'8 luglio 2010;
- stati di sofferenza amministrativa e tecnica di Centri e dell'Amministrazione Centrale;
- entità delle risorse umane a disposizione a fronte del volume di lavoro di ciascun Ufficio/Centro.

**Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità (art. 43 c. 2, lett. b) CCNL 7/10/1996)**

Le risorse del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità di cui alla lettera b), del suddetto comma 2, art. 43 del CCNL 7/10/1996 sono assegnate in base ai sotto indicati criteri:

<b>FUNZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE DI RESPONSABILITA'</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
Responsabile amministrativo/Responsabile Ufficio coordinamento, affari generali e gestione del personale	1,5	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
Responsabile Ufficio gestione progetti di ricerca e contabilità	1,3	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale

Responsabile Ufficio/Attività negoziale e patrimonio	1,3	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
Responsabile Ufficio amministrativo certificazione delle sementi	1	Compiti che comportano specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
RUP	1,5	Compiti che comportano responsabilità amministrative particolarmente gravose in funzione della tipologia di attività svolta
Direttore all'esecuzione dei contratti	1	Compiti che comportano responsabilità amministrative particolarmente gravose in funzione della tipologia di attività svolta
Sottoscrizione ordinativi in caso di assenza del Dirigente	1	Compiti che comportano responsabilità amministrative particolarmente gravose in funzione della tipologia di attività svolta
Sostituzione del Dirigente in caso di assenza per l'attività negoziale	1	Compiti che comportano responsabilità amministrative particolarmente gravose in funzione della tipologia di attività svolta
Responsabile per la predisposizione del Piano dei Conti	1	Compiti che comportano l'assunzione di elevati livelli di responsabilità e un alto grado di autonomia
Addetto al trattamento economico fondamentale del personale di ruolo	1	Compiti che comportano l'assunzione di elevati livelli di responsabilità e un alto grado di autonomia
Monitoraggio spesa di personale anche ai fini del bilancio di previsione e consuntivo	1	Compiti che comportano l'assunzione di elevati livelli di responsabilità e un alto grado di autonomia
Addetto all'Help desk applicativo gestione economica/finanziaria	1	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità del servizio svolto e al funzionamento degli applicativi informatici
Coordinamento gruppi di lavoro permanente presso l'Amministrazione Centrale	1	Compiti che comportano l'assunzione di elevati livelli di responsabilità e un alto grado di autonomia

Responsabile progetti di migrazione informatica dei dati e progetto di definizione del sistema informatico integrato	1	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità del servizio svolto e al funzionamento degli applicativi informatici
Capo segreteria/Segreteria particolare	1	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici
Segreteria Organi collegiali	1	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici

**Produttività collettiva e individuale (art. 43 comma 2, lettera e) CCNL 7/10/1996)**

La remunerazione della produttività collettiva e individuale disponibile verrà ripartita in rapporto al numero dei beneficiari in servizio nell'anno di riferimento secondo quanto stabilito nel Sistema di valutazione della performance approvato con decreto n.124/C del 30 giugno 2011 (media ponderata delle valutazioni: degli obiettivi di ruolo con incidenza del 70% e degli obiettivi operativi con incidenza del 30%).

Le classi di punteggio, le fasce di merito e i coefficienti sono determinati come di seguito riportato:

<b>Classe punteggio</b>	<b>Fasce di merito</b>	<b>coefficiente</b>
punteggio > 2,368	A – fascia massima	2
2,018 ≤ punteggio ≤ 2,368	B – fascia intermedia	1,5
punteggio < 2,018	C- fascia minima	1

La valutazione della performance di ruolo verrà effettuata dal responsabile dell'Ufficio/Centro presso il quale il medesimo ha prestato servizio, e precisamente:

- per il personale dell'Amministrazione centrale: dal Direttore Generale *f.f.* o Dirigente Generale o Dirigente di II fascia, secondo la segreteria o l'Ufficio cui è assegnato il dipendente. Per il personale assegnato alla segreteria del Presidente, provvederà il Direttore Generale *f.f.*;
- per il personale di Centri: dal responsabile del progetto con il quale il dipendente presta la propria attività o, in mancanza, dal Direttore del Centro sentiti i responsabili organizzativi della struttura stessa. Nel primo caso, il giudizio deve essere validato dal Direttore del Centro.

Nei casi in cui si siano verificati in corso d'anno per pensionamento o quant'altro cambiamenti del soggetto deputato a rendere la valutazione, quest'ultima dovrà essere resa dall'attuale soggetto che dovrà acquisire elementi dal/dai predecessore/i.

Al fine di garantire il contraddittorio, il dipendente che non concordi sul giudizio formulato può, ai sensi del Sistema di Valutazione citato, entro 5 giorni dalla formalizzazione della valutazione, adire alla procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 del sistema stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

\_\_\_\_\_ FIRMATO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ FIRMATO \_\_\_\_\_

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL \_\_\_ NON FIRMATO vedi nota \_\_\_\_\_

FSUR CISL \_\_\_\_\_ FIRMATO \_\_\_\_\_

UIL SCUOLA RUA \_\_\_ FIRMATO \_\_\_\_\_

FGU ANPRI \_\_\_\_\_ FIRMATO \_\_\_\_\_

SNALS Ricerca \_\_\_\_\_

**Nota all'Accordo "Consistenza Fondi ex art. 43 CCNL 7 ottobre 1996 e criteri utilizzo. Anno 2017"**

FLC CGIL non sottoscrive l'Accordo definitivo (Anno 2017) poiché il testo differisce dalla preliminare Ipotesi del 24 maggio 2017 sui criteri di utilizzo, che prevedeva la funzione di "CTER cui è affidata la responsabilità dell'attività aziendale" nell'ambito della remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità (art. 43, comma 2, lett. b).

Il mancato inserimento della funzione di responsabile dell'attività aziendale risale alla successiva stesura del 20 dicembre 2018 (c.d. "Riepilogo criteri"), sostitutiva della predetta e preliminare Ipotesi, che avrebbe dovuto modificare i soli coefficienti, fasce di merito e classi di punteggio e non le funzioni svolte dai dipendenti interessati.

In sintesi, si è avuta una sequenza di documenti divergenti (Ipotesi 24 maggio 2017; Riepilogo 20 dicembre 2018; Definitivo 18 aprile 2019).

A questo proposito, riteniamo che la corrispondenza tra documenti asseritamente coincidenti, quanto a contenuti, sia onere e responsabilità dell'Amministrazione, che li redige e li sottopone alle Organizzazioni sindacali.

Infatti, nel corrispondente Accordo per l'anno 2016, la funzione di "responsabile dell'attività aziendale e laboratorio" è prevista e conforme alla precedente e preliminare Ipotesi di Accordo sottoscritta il 24 maggio 2017 ed al documento sostitutivo (c.d. "Riepilogo criteri") sottoscritto il 20 dicembre 2018.

Inoltre, la funzione di "CTER cui è affidata la responsabilità dell'attività aziendale" è conforme alla norma dello Statuto CREA (art. 16, comma 4) in cui si dispone che la gestione delle Aziende è assegnata al direttore del Centro «ovvero altro funzionario delegato». Tale disposizione non avrebbe senso, qualora disapplicata rispetto al personale tecnico-amministrativo.

Per altra tipologia di funzione, ma in senso omologo, si precisa che "indennità di responsabilità" (art. 43, comma 2, lett. b, CCNL 7 ottobre 1996) e "indennità di posizione" (art. 43, comma 2, lett. d, CCNL 7 ottobre 1996) costituiscono istituti contrattuali distinti e separati, pienamente cumulabili. Il criterio dell'incumulabilità è, infatti, applicabile all'interno del medesimo istituto contrattuale e non tra istituti contrattuali differenti.

Infine, la delegazione FLC CGIL ribadisce la necessaria erogazione del trattamento accessorio, in ogni sua componente, anche al personale a tempo determinato.

Roma, 18 aprile 2019

FLC CGIL Comitato Ente CREA  
Giampiero Golisano  
FIRMATO